



Ministero della Transizione Ecologica

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

*** * ***

Parere n. 11 del 26/03/2021

Piano:	<i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i> <i>Secondo Aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino centrale, redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE Ciclo di pianificazione 2022 - 2027</i> ID_VIP: 5624
Autorità Proponente:	<i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale</i>
Autorità Procedente:	<i>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale</i>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 e n. 238 del 24/11/2020 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.Lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - ✓ l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, lett. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*”;
 - ✓ l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione*

dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;

- *il comma 3 secondo cui “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*
- *il comma 3-bis secondo cui “L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”*

✓ l'art. 12, recante; *“Verifica di assoggettabilità”* e, in particolare, il comma 3, secondo cui *“Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente”* e il comma 4, secondo cui *“L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”*.

✓ l'Allegato 1 alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, recante *“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”*;

- il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante *“Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”*, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;
- il Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n° 137;
- la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”*;
- la Legge 29 aprile 2015, n. 57 *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”*;
- le Linee Guida Commissione Europea *“Assessment of plans and projects significantly affecting*

Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;

- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"*;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment);
- le Linee Guida *"Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003"*;
- la *"Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano"* MIBACT-2018.

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- **la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito "un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"**;
- **la Direttiva 2006/118/CE "sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"**;
- **il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE;**
- la Direttiva 2007/60/CE *"relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni"* che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;
- il D.Lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito *"un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"*;
- **la Direttiva 2008/105/CE "relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque."**;
- **manuali e Linee Guida 109/2014 del SNPA;**
- le Linee guida europee *"Floods Directive reporting guidance 2018"*;
- le *"NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)"* redatte da ISPRA.

DATO ATTO che:

- il Ministero della Transizione Ecologica è l'Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale (d'ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 14/10/2020 con nota prot. 7291 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi *Divisione*) la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al "*Secondo Aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino centrale, redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE (Ciclo di pianificazione 2022 - 2027)*";
- la suddetta nota è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/82848 in data 16/10/2020;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/96090 in data 20/11/2020, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, ha comunicato alle Autorità di Bacino Distrettuali che "*Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione degli SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione*";
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/101908 in data 4/12/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/4093 in data 4/12/2020, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:
 - ✓ la domanda sopraccitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
 - ✓ la sopra citata nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020;
- la Divisione con la suddetta nota prot.n. 101908 in data 4/12/2020 ha comunicato inoltre:
 - ✓ il proprio "*accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)*";
 - ✓ che "*al ricevimento della presente, codesta Autorità di bacino distrettuale provvederà a informare i SCA dell'avvio della consultazione sul Rapporto preliminare, come indicato nella nota prot. n. MATTM.U.96090 del 20.11.2020*";
 - ✓ l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- con nota prot. MATTM/101905 del 4/12/2020 acquisita al prot. CTVA/4094 del 7/12/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;
- con nota prot. n. 8977 del 7/12/2020, acquisita al prot. n. CTVA/4195 del 14/12/2020 l'Autorità Proponente ha inviato notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d'ora innanzi *SCA*);
- con nota prot. CTVA/4490 del 30/12/2021 la Commissione ha richiesto l'attivazione del supporto tecnico di ISPRA sulla presente procedura;
- con nota prot. 351 del 14/01/2021, acquisita al prot. CTVA/166 del 14/01/2021, l'Autorità Proponente ha comunicato ai SCA precisazioni per l'accesso alla documentazione del Rapporto Preliminare sul portale istituzionale del MATTM;

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS	Data
1	Osservazioni Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA)	MATTM/2020/0103535	10/12/2020
2	Osservazioni Provincia di Macerata	MATTM/2020/0110583	31/12/2020
3	Osservazioni ARPA Toscana	MATTM/2021/0000442	05/01/2021
4	Osservazioni Regione Marche	MATTM/2021/0000971	07/01/2021
5	Osservazioni Regione Abruzzo e Allegato	MATTM/2021/0001213	08/01/2021
6	Osservazioni Municipio della Città del Vasto (CH)	MATTM/2021/0001550	11/01/2021
7	Osservazioni Regione Toscana e Allegato	MATTM/2021/0002808	13/01/2021
8	Osservazioni Regione Umbria e Allegato	MATTM/2021/0005361	20/01/2021
9	Osservazioni Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua	MATTM/2021/0009112	29/01/2021
10	Osservazioni ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente	MATTM/2021/0014241	11/02/2021
11	Osservazioni Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale Paesistica e Urbanistica	MATTM/2021/0014245	11/02/2021

TENUTO CONTO che con nota prot. CTVA/1099 del 4/03/2021 la Commissione ha acquisito il contributo istruttorio di ISPRA fornito nell'ambito delle attività di supporto tecnico di cui all'Atto aggiuntivo al rapporto Convenzionale del 6 ottobre 2020 tra MATTM ed ISPRA;

PRESO ATTO che relativamente al *Secondo Aggiornamento del Piano di gestione delle acque del Distretto dell'Appennino Centrale, redatto ai sensi della direttiva 2000/60/CE (Ciclo di pianificazione 2022 - 2027)* (d'ora innanzi *PGA*):

- ✓ con il parere n. 341 del 29/07/2009 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare sul PGA, ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);
- ✓ con D.M. n. 77 del 1/04/2010, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 427 del 11/02/2010 della Commissione e del parere prot. n. 11686 del 25/09/2009 del MIBAC - il parere positivo alla VAS sul PGA con prescrizioni (*parere motivato*);

- ✓ con il parere n. 924 del 11/05/2012 la Commissione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi al fine di verificare l'effettiva consistenza delle attività svolte dall'Autorità di Bacino per l'ottemperanza alle prescrizioni del D.M. n. 77 del 1/04/2010;
- ✓ con il parere n. 1168 del 15/02/2013 la Commissione ha ritenuto ottemperate le prescrizioni contenute nel D.M. n. 77 del 1/04/2010 e ha formulato ulteriori raccomandazioni;
- ✓ con la Determina Direttoriale DVA-2015-0006581 del 11/03/2015 – tenuto conto del parere n. 1720 del 27/02/2015, è stato emanato, con raccomandazioni, il provvedimento di esclusione dalla VAS dell' "Aggiornamento del Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale";

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

PREMESSO che:

- il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (*Direttiva Quadro Acque*), recepita a livello nazionale dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;
- la Direttiva Quadro Acque prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- il PGA è lo strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli **obiettivi ambientali** (il *buono stato* dei corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e il *buon potenziale ecologico* di quelli superficiali o *fortemente modificati*) e gli **obiettivi di qualità per specifica destinazione** dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico;
- il PGA, adottato a dicembre 2015 e definitivamente approvato con DPCM ad ottobre 2016, tuttora vigente ed in fase di attuazione, è un riesame del Piano adottato nel febbraio del 2010 e ne costituisce il primo aggiornamento;
- il presente aggiornamento al 2022 del PGA è stato avviato - nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva Quadro Acque (art. 14) - sulla base dei contenuti del suddetto Piano adottato a dicembre 2015 e tenendo conto del quadro aggiornato delle pressioni a scala di distretto, anche in relazione al tendenziale sviluppo demografico in alcuni bacini significativi, e delle risultanze della classificazione "provvisoria" al 2018 dello stato ambientale dei corpi idrici a seguito dell'attuazione del primo triennio del programma delle misure 2016-2018;
- il secondo aggiornamento del PGA dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022 per l'avvio dell'ultimo sessennio di pianificazione;

PRESO ATTO che il presente parere:

- riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale (Ciclo di pianificazione 2022–2027)* in quanto trattasi di un aggiornamento della precedente versione del Piano relativo al II Ciclo e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale "**modifiche minori**" dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;

- che tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposti al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/101908 in data 4/12/2020:
 - ✓ Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006;
 - ✓ Elenco delle Province e dei Comuni ove il Piano è localizzato;
 - ✓ Elenco delle aree protette in cui il Piano ricade totalmente o parzialmente;
 - ✓ Elenco Soggetti competenti in materia ambientale;
- per la stesura della presente relazione sono stati presi in considerazione, oltre a quanto elencato in precedenza, i seguenti documenti, anche al fine di colmare le informazioni necessarie e non presenti nel Rapporto Preliminare:
 - ✓ Parere motivato di compatibilità ambientale di cui al Decreto DVA-DEC-2010-77 del 01/04/2010 e successivo parere di conformità della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1168 del 15 febbraio 2013;
 - ✓ Decreto Presidente Consiglio dei Ministri, DPCM 5 luglio 2013 di Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico dell'Appennino centrale;
 - ✓ Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1720 del 27 febbraio 2014; Determinazione Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per le valutazioni ambientali, n. 6581 dell'11 marzo 2015 inerente l'esclusione alla procedura di VAS con raccomandazioni del secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (I° Aggiornamento);
 - ✓ DPCM 27 ottobre 2016 – approvazione del secondo Piano di Gestione Acque Appennino Centrale (I° Aggiornamento);
 - ✓ Progetto di Piano del II° Aggiornamento del Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Centrale, Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) Direttiva 2000/60/CE. Informazione e consultazione pubblica per l'approvazione del Piano al dicembre 2021. Dicembre 2020;
 - ✓ Osservazioni/Pareri Soggetti con Competenza Ambientale (SCA);

EVIDENZIATO che, con riferimento al PGA, il **Rapporto Preliminare riporta le seguenti informazioni** (in corsivo le parti del testo del RP):

a) Le caratteristiche del nuovo distretto

Con la legge 221 del 28 dicembre 2015 (art. 51, comma 5, lettera d) sono stati stabiliti i nuovi limiti del distretto dell'Appennino Centrale. Oltre ai bacini precedentemente assegnati dal d.Lgs. 152/2006, il distretto è stato ampliato con il bacino interregionale del fiume Fiora e con i bacini regionali delle Marche Nord, precedentemente di competenza del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Il numero delle

Regioni rimane invariato, comprendendo Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise con una superficie complessiva pari a circa 42.298,22 km². Nel RP è riportata una tabella relativa alla popolazione residente del distretto (dettaglio provinciale) e alcune analisi circa la densità abitativa che evidenzia un trasferimento della popolazione dalle zone “interne” verso le aree costiere e, in generale, verso i grandi centri urbani.

b) Classificazione provvisoria dei corpi idrici al 2017

Con l'avvio del II° aggiornamento del Piano distrettuale di Gestione delle acque, l'AP ha avviato l'implementazione del quadro conoscitivo sullo stato quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei, con riferimento alle valutazioni derivanti dai dati di monitoraggio disponibili. A tal fine, è stata svolta la ricognizione dello stato ecologico e chimico dei corpi superficiali e lo stato quantitativo e chimico dei corpi idrici sotterranei, con riferimento sia ai dati contenuti nel Reporting 2016 (dati riferiti sostanzialmente ai periodi di monitoraggio 2010-12 oppure 2011-13) sia agli aggiornamenti resi disponibili dalle Arpa delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo e Molise, a seguito dell'ultimo triennio di monitoraggio 2015-2017.

L'AP afferma che, pur nel carattere provvisorio della classificazione e considerando l'incertezza della confrontabilità dei cambiamenti di stato, *“appare di tutta evidenza, in termini globali, il miglioramento di molti degli elementi di qualità pur se non fa registrare il conseguimento dell'obiettivo ambientale, a testimonianza che la parte delle misure del programma realizzata nel triennio 2016-2018 (vedi report PoM di cui all'art.15, paragrafo 3, della Direttiva n. 2000/60/CE) ha dimostrato la propria efficacia anche nel contrastare le tendenze evolutive delle pressioni registrate nello stesso periodo”*.

Di seguito una tabella di sintesi ottenuta dalle informazioni riportate dall'AP nel RP (pagg. 13-24) per quanto riguarda i corpi idrici superficiali

CORPI IDRICI SUPERFICIALI			
FLUVIALI: 602 corpi idrici			
STATO ECOLOGICO			
STABILE	MIGLIORAMENTO	PEGGIORAMENTO	NON DISPONIBILE O SCONOSCIUTO
35,50%	12%	15%	37,50%
STATO CHIMICO			
STABILE	MIGLIORAMENTO	PEGGIORAMENTO	NON DISPONIBILE O SCONOSCIUTO
42,20%	1,80%	7,30%	48,70%
LACUALI, COSTIERI E DI TRANSIZIONE: 77 corpi idrici			
STATO ECOLOGICO			
STABILE	MIGLIORAMENTO	PEGGIORAMENTO	NON DISPONIBILE O SCONOSCIUTO
62,34%	14,29%	11,69%	11,69%
STATO CHIMICO			

STABILE	MIGLIORAMENTO	PEGGIORAMENTO	NON DISPONIBILE O SCONOSCIUTO
66,23%	3,90%	16,88%	13%

mentre per quanto riguarda i 187 corpi idrici sotterranei, si evidenziano solo alcuni risultati del monitoraggio 2017 per lo stato chimico: sui 12 corpi idrici sotterranei riportati risultano 6 in miglioramento 6 in peggioramento. Per lo stato quantitativo, invece, al 2017 per nessuna Regione è stato possibile reperire il giudizio di qualità rispetto a tutto il corpo idrico. Risultano disponibili solamente le misure quantitative di portata delle sorgenti e dei livelli di soggiacenza della falda nei pozzi (Abruzzo, Marche). Per la Regione Molise non risulta essere stato svolto il monitoraggio quantitativo nel triennio 2016-2018. Pertanto, la valutazione dello stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei sarà disponibile dopo la fine del II triennio di monitoraggio, ovvero, presumibilmente, entro il primo semestre 2021.

c) Aggiornamento dell'analisi delle pressioni e degli impatti

L'approfondimento del quadro conoscitivo di riferimento ambientale a livello di distretto e l'individuazione della significatività delle pressioni individuate, **si basa, partendo da quanto già prodotto nel precedente ciclo di pianificazione ed andando ad approfondire e dettagliare alcuni aspetti, su una metodologia condivisa con le Regioni del distretto.**

Il quadro aggiornato delle pressioni delle attività umane sullo stato delle acque fa riferimento alla "Linea guida per l'analisi delle pressioni, ai sensi della direttiva 2000/60/CE", deliberata dal Sistema delle Agenzie ambientali nel febbraio 2018 al fine di fornire indicazioni metodologiche e criteri tecnici per effettuare l'analisi delle pressioni in accordo con quanto previsto dalla DQA e dalle indicazioni comunitarie, armonizzando le metodologie di analisi a scala nazionale, nonché individuando indicatori comuni sia a livello nazionale, sia di distretto. Tale aggiornamento è finalizzato a rimodulare i Programmi di monitoraggio regionali ed i Programmi di misure sia regionali e sia distrettuali (RP, pagg. 24, 25).

d) Le risorse idriche, le variabili del cambiamento climatico e del contesto economico-sanitario

L'AP mette in evidenza, considerando quanto già descritto nel PGA 2° ciclo, una perdita netta complessiva di risorsa stimabile in circa 1,2 miliardi di m³ d'acqua complessivi (già incrementata per tener conto della nuova delimitazione del distretto), rispetto alla produttività media degli anni '30 pari complessivamente a circa 8 miliardi di m³ (RP, pag. 26).

L'AP stima una produttività reale della risorsa di riferimento, sia nel breve sia nel lungo periodo, in via precauzionalmente e considerando diversi fattori, abbastanza prossima ad un valore di 3,7 miliardi m³. Tale valutazione deve considerare la "componente antropogenica" che gestisce circa 3 miliardi di m³ d'acqua ed è costituita da:

- “*distretto idroelettrico*” con una potenza efficiente installata di circa 1.400 MW prodotta da schemi idrici tra loro interlacciati e/o che interconnettono tra loro bacini idrografici, serviti da serbatoi di regolazione naturali e artificiali, da bacini di modulazione naturali e artificiali, da vasche di carico/accumulo, da sbarramenti fluviali, da partitori idraulici e da stazioni di pompaggio
- “*schemi acquedottistici*” serviti da grandi e piccoli invasi di regolazione e in gran parte gestiti per soddisfare un solo settore d'uso (irriguo o civile)
- “*auto approvvigionamenti*” e “*trasferimenti di risorse*” verso altri Distretti e/o Regioni

Pertanto, l'AP arriva alla conclusione che il “margine di manovra” nei prossimi anni, tenendo conto dell'incremento dei fabbisogni anche legato agli "stili di vita" (marginalmente comprimibili nelle "società del benessere"), appare estremamente ridotto, circa 700 milioni di m³; inoltre, i sistemi infrastrutturali descritti, progettati tra gli anni '20 e gli anni '60 (e cioè in un momento storico di maggiore disponibilità di risorsa) come evidenziato nel PGA 2° ciclo, sono oggi meno efficienti ovvero più vulnerabili del passato.

Le ultime emergenze idriche (estate 2017 e estate 2020) hanno messo in evidenza numerosi fattori di rischio tra cui l'entità delle perdite idriche per vetustà delle reti di adduzione/distribuzione (nei settori agricolo e civile le perdite oscillano tra il 35% e il 65%) e/o la bassa funzionalità delle principali componenti impiantistiche, la mancanza di un'integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi e la mancata adozione di precursori di crisi idrologica che consentano con congruo anticipo di avviare le prime azioni di contrasto (RP, pag. 28).

Uno strumento assai efficace nella gestione delle emergenze idriche è risultato l'Osservatorio Permanente degli Utilizzi Idrici del Distretto dell'Appennino Centrale (OPUI) che dal 2016 conduce un'analisi della dinamica meteo-climatica a partire dagli inizi degli anni '50 del secolo scorso, utilizzando al momento uno degli indicatori previsti a livello internazionale (*Standardized Precipitation Index*, SPI). L'analisi delle anomalie di precipitazione meteorica ha posto in evidenza l'intensificarsi in intensità, in frequenza ed in estensione dei fenomeni di siccità che a partire dagli anni '90 del secolo scorso sono stati causati da una costante riduzione delle precipitazioni. Tra gli effetti di questo fenomeno, l'AP individua una ridotta produttività degli acquiferi sotterranei che sorreggono le sorgenti di medie e piccole dimensioni e un inasprimento degli eventi di piena anche nei tratti del basso corso dei fiumi (“*torrentizzazione*” dei corsi d'acqua).

Alla luce di quanto esposto, “*il PGDAC.3 deve quanto meno prevedere misure proporzionali al livello di protezione ricercato, coerenti con quelle già prese in situazioni analoghe e di approfondimento tecnico e scientifico in vista di un eventuale riesame delle misure stesse*” (RP, pag. 30).

Inoltre, il sovrasfruttamento delle acque sotterranee è particolarmente pericoloso in corrispondenza delle coste dove la perturbazione dei livelli piezometrici degli acquiferi determina un arretramento dell'interfaccia acqua dolce - acqua salata. “*Nei prossimi anni dunque l'obiettivo strategico è quello di un recupero della*

qualità delle acque non solo per tutelare gli ecosistemi fluviali ma anche per mantenere, come già detto, una quota di risorsa rinnovabile alle generazioni future” (RP. pag. 31)

e) L'analisi economica e i processi partecipativi quali strumenti di uno sviluppo sostenibile

L'AP cita l'Action Plan della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che prevede tra le altre attività, la definizione di un Manuale operativo e metodologico per l'implementazione dell'analisi economica, in soddisfacimento anche di parte delle *condizionalità ex ante* all'Accordo di Partenariato - Politica di Coesione 2014 – 2020. Il Manuale costituisce un ulteriore passo avanti rispetto al DM 24 febbraio 2015 n. 39 “Regolamento recante i criteri per la definizione dei costi ambientali e della risorsa per i vari settori di impiego dell'acqua”, in quanto ne rappresenta lo strumento applicativo e complementare (RP. pag. 32).

f) Le azioni del Piano

L'AP afferma che gli aspetti oggetto di aggiornamento confermano che il contesto territoriale di riferimento e i connessi effetti ambientali non risultano significativamente differenti da quelli definiti nel precedente ciclo di pianificazione (non assoggettato a VAS). Pertanto, la strategia delineata dall'AP è indirizzata a confermare sostanzialmente il quadro delle precedenti misure, sempre integrato con le prescrizioni poste con la procedura di VAS della prima stesura di Piano con le relative capacità finanziarie ed economiche (secondo le raccomandazioni della CE) e ad adeguare tale quadro a livello locale (attraverso i programmi di misure integrati nei piani di tutela delle acque) laddove le dinamiche territoriali di sviluppo richiedano un *upgrading* dei sistemi di contenimento e contrasto delle pressioni. (RP. pag. 31).

In tale contesto, sono evidenziate le seguenti priorità: *recupero delle perdite idriche (soprattutto nelle dorsali di adduzione e distribuzione) e della funzionalità delle componenti impiantistiche, individuazione e protezione di fonti di approvvigionamento alternative (riserve per la sola emergenza), rigenerazione di acque di cattiva qualità e produzione di risorsa non convenzionale, integrazione funzionale tra schemi idrici a servizio di usi diversi, interconnessione delle reti distributive, analisi di frequenze di deficit del bilancio idrico a livello distrettuale/sub-distrettuale, progressivo contenimento dei consumi nei vari settori d'uso, condivisione ad ogni livello istituzionale e gestionale di precursori di crisi idrologiche, interoperabilità delle banche dati e dei sistemi informativi* (RP, pag. 33).

In generale, l'AP prevede, rispetto a tutte le misure del piano, la necessità di “*indicare non solo l'obiettivo strategico da perseguire ma anche le modalità, i termini, le condizioni attraverso le quali sarà possibile raggiungerli: la stima dei costi, l'individuazione delle priorità delle fonti di finanziamento e l'indicazione dei soggetti attuatori*”.

Infine, l'AP richiama le misure indicate nel “*Documento di globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque identificati nel distretto*” (dicembre 2019, seduta della Conferenza Istituzionale Permanente), nonché quelle strutturali previste con DPCM del 17 aprile 2019 n. 57, pubblicato sulla G.U. n.

148 del 26 giugno 2019, recante il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione "Invasi" e con DPCM del 1° agosto 2019, pubblicato nella G.U. n. 226 del 26.09.2019, recante il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione "Acquedotti" per le annualità 2019 e 2020, a questi si aggiungeranno quelli eventualmente veicolati dal Recovery Fund e dal relativo Recovery Plan. Dette misure strutturali troveranno esplicita definizione ed attuazione attraverso i Piani di Tutela Regionali delle Acque (RP, pag. 35).

g) Coordinamento con la Direttiva 2007/60/CE e con la Marine Strategy

L'AP afferma che *"atteso che il PGRAAC individua come prioritario il controllo della sicurezza degli insediamenti territoriali attraverso la prevenzione (pianificazione territoriale ed uso del suolo rispettosi delle dinamiche naturali), si configura la massima convergenza e la massima sinergia con il PGDAC.3"*. In particolare, *"in caso di azioni di difesa attiva a tutela degli insediamenti, tali azioni sono assunte come vincoli per gli usi concorrenti in un quadro di ottimizzazione tra necessità della sicurezza degli insediamenti a rischio e di gestione sostenibile dei fabbisogni idrici, mentre, in caso di azioni di difesa passiva delle aree insediate che comportino significative riduzioni della naturalità del corpo idrico, la sicurezza di tali aree è definita in maniera integrata con l'obiettivo di tutela ambientale della WFD, attraverso un processo di progettazione integrata fin dal momento della fattibilità degli interventi sui singoli corpi idrici previsti nel PGRAAC, andando a soddisfare le misure win-win, previste dalla WFD"*.

Nell'ambito di quanto esposto nel Rapporto Preliminare, l'AP ritiene che **"non emergano aspetti significativi che non siano già stati precedentemente considerati nel precedente ciclo di pianificazione"**.

Analogamente, l'AP ritiene che, le attività di aggiornamento e di integrazione per quanto riguarda gli aspetti relativi alle acque costiere con la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, non vi siano aspetti significativi sull'ambiente da segnalare.

h) Integrazione con le politiche agricole

Nel RP (pag. 40), si afferma che *"la perfetta sinergia con la pianificazione e programmazione in agricoltura, già avviata con il precedente ciclo di pianificazione (non assoggettato a VAS) in relazione alla PAC 2014-2020, in questo nuovo aggiornamento di Piano di Gestione non può far rilevare possibili impatti negativi sull'ambiente, ma troverà un maggior rafforzamento nell'attuazione delle politiche ambientali"*.

i) Rapporto con la pianificazione paesaggistica, di tutela della biodiversità e altre pianificazioni settoriali

Per quanto riguarda il rapporto con la pianificazione paesaggistica, l'AP assicura che essendo i corpi idrici una parte delle componenti del paesaggio, il PGA 3° ciclo deve necessariamente rifarsi alle disposizioni sia dei piani paesaggistici in forza della previsione dell'art. 145 del d. Lgs. n. 42/2004 sia dei piani di gestione delle aree naturali protette in forza dell'art. 4.1, lettera c), della WFD. In particolare, *per quanto riguarda i rapporti con la pianificazione delle aree naturali protette, il PGDAC.3 assumerà gli obiettivi dei piani di*

gestione delle aree naturali protette (nella misura in cui sono esprimibili in caratteristiche di qualità delle acque contenute nei corpi idrici interferenti con le stesse) quali “vincoli” agli elementi di qualità che entrano nella procedura di classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici (obiettivo) del Piano di Gestione della WFD.

Infine, l'AP sottolinea, in riferimento alla pianificazione energetica regionale, come “*residuali margini di sfruttamento dell'acqua riguardano le parti alte del reticolo: in tali casi la valutazione di significatività dell'impatto deve necessariamente essere condotta alla scala puntuale dell'intervento e l'impatto stesso risulta sostanzialmente circoscritto nell'intorno dell'impianto e nei casi di proliferazione di richiesta del cosiddetto “mini-idroelettrico”, la verifica di sostenibilità ambientale è demandata alla definizione delle misure dei Piani Regionali di Tutela delle Acque”.*

CONSIDERATO che:

- in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del PGA (2022-2027) il Rapporto Preliminare Ambientale, **argomenta la richiesta dichiarando che:**

- ✓ Il rapporto preliminare ex art. 12 del d.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. elaborato dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS del Terzo Piano di gestione, intende verificare se le modifiche del programma delle misure siano “minori” e nel caso se producano “impatti significativi” sull'ambiente.
- ✓ L'Autorità di bacino, in qualità di autorità procedente, ritiene che ricorra la fattispecie prevista dall'art. 12, comma 6, del d.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., ovvero che “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero strumenti attuativi di piani e programmi già sottoposti positivamente (...) alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.
- ✓ Pertanto, in questa fase di aggiornamento del Piano, l'Autorità procedente ha scelto di ricorrere preliminarmente alla verifica di assoggettabilità, tenendo presente:
 - che il Secondo aggiornamento del Piano di gestione è stato escluso dalla procedura di VAS, come risulta dalla determinazione n. DVA-2015-0006581 del 11/03/2015, a firma del Direttore generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, resa su conforme parere n. 1720 del 27.2.2015 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA – VAS;
 - che la verifica di assoggettabilità e comunque l'eventuale procedura di VAS si limita, per espressa disposizione di legge, ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nella precedente VAS;
 - che è opportuno corrispondere, in coerenza con quanto previsto dall'art. 14 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, ai “... principi di economicità e di semplificazione (...) in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti ...”.

PREMESSO che:

- con nota 22049 del 30/08/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha precisato che nei casi di riesame e aggiornamento dei PGA "il comma 6 dell'art. 12, allo scopo di realizzare un coordinamento ed economia di giudizi, prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS che abbia ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità, o alla VAS, si debba limitare ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati";

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- che detti criteri, di cui all'Allegato 1, sono articolati in base:

1) alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- ✓ se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ✓ se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ✓ se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

2) alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- ✓ carattere cumulativo degli effetti;
- ✓ natura transfrontaliera degli effetti;
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- ✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- ✓ valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- ✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", **deve essere considerata l'intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli**

maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con le caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. **I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione;**

- I contenuti nel Rapporto Preliminare, ai fini della verifica di assoggettabilità devono contenere le informazioni per la valutazione della rispondenza o meno detti criteri;

CONSIDERATO che:

- **La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo** e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi - che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso.
- **Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa**, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- **Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare Ambientale deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.**

EVIDENZIATO che

- **nel Rapporto Preliminare non è stata svolta la verifica di cui Criteri dell'Allegato 1 relativi alle caratteristiche del piano e alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate.** Nel RP infatti non vi è un esplicito riferimento all'applicazione dei criteri di significatività per la verifica di assoggettabilità (così come riportato anche dai Pareri dell'ARPA Toscana e della Regione Marche); né sono presenti contenuti con i quali è possibile una valutazione dei criteri medesimi se non "indirettamente" e limitatamente per alcuni aspetti quali il rapporto del Piano con altri piani e programmi.

VALUTATO che:

- **Per tutti gli aspetti relativi alla valutazione degli effetti dell'aggiornamento del Piano** il Rapporto Preliminare fa esclusivo riferimento ai processi di VAS svolti relativamente al primo ciclo e al secondo ciclo (in questo ultimo caso il processo si è limitati alla verifica di assoggettabilità) e che le analisi e le valutazioni degli effetti ambientali contenuti nel Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità del primo aggiornamento (2015-2021) fanno comunque riferimento alla VAS svolta per il Piano di Gestione delle acque del primo ciclo;
- che per il terzo aggiornamento del Piano oggetto del presente parere, il Rapporto Preliminare in merito all'analisi degli effetti delle modifiche introdotte fa ancora riferimento ai processi di VAS svolti e **nulla viene evidenziato circa le analisi e valutazione degli effetti prodotti dalle azioni di piano sulle nuove aree appartenenti al distretto** a seguito dell'inglobamento di aree originariamente comprese in altri

distretti, e per i quali non vengono citate alcuna informazione o riferimento di valutazioni ambientali precedenti e assimilabili alla loro nuova collocazione;

- Che di alcuni aspetti rilevanti oggetto di raccomandazioni e prescrizioni dei precedenti pareri e provvedimenti di VAS, quali lo svolgimento della fase di screening della VINCA e l'attuazione del monitoraggio ambientale di VAS non si ha traccia dei loro esiti nel Rapporto preliminare;

Tenuto conto delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
1	Direzione Generale per il Risanamento Ambientale (RiA) MATTM/2020/0103535 del 10/12/2020	Laddove gli interventi previsti nell'ambito delle misure specifiche del Piano di Gestione Acque del Distretto dell'Appennino Centrale ricadano anche all'interno di SIN ricadenti all'interno delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e acque di falda dovrà essere preventivamente comunicata a questa Divisione al fine di verificare che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area e non causino un incremento della contaminazione accertata.
2	Regione Umbria DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed autorizzazioni ambientali MATTM/2021/0005361 del 20/01/2021	Si dichiara la non necessità di sottoporre il II° aggiornamento Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2022-2027) a processo di VAS. Si dovranno osservare le seguenti indicazioni nella definizione della proposta: <ul style="list-style-type: none"> • è necessario implementare il quadro delle conoscenze e sviluppare una migliore comprensione dei fenomeni a scala di bacino idrografico, uniti ad un maggiore sforzo di integrazione nelle attività di pianificazione in capo all'Autorità di Distretto, in particolare tra il Piano di Gestione Acque e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni; • è necessario promuovere l'adozione di misure per l'implementazione degli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, per l'attuazione armonizzata con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. • è necessario indicare che il Piano di Gestione del Distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC.3 per il ciclo 2022-2027) sia implementato allineandolo ai contenuti della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
3	Regione Toscana	Dalla consultazione degli elaborati del PGA e del PGA.2 vigente, pubblicati sul sito web dell'Autorità di Distretto dell'Appennino Centrale,

SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
MATTM/2021/0002808 del 13/01/2021	<p>non sembrano siano state ottemperate le prescrizioni contenute nel parere motivato espresso sul PGA (DEC 77 del 01.04.2010) e colmate le carenze riportate nei precedenti punti da 1 a 9. In particolare si evidenzia che, considerate le carenze conoscitive e valutative del PGA e del RA ad esso collegato unitamente alla mancata applicazione della VAS al PGA.2, i soggetti competenti in materia ambientale – tra cui la Regione Toscana, ad oggi, non hanno avuto modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di esprimersi e valutare compiutamente gli effetti sulle componenti ambientali delle misure del Piano; • di analizzare la completezza del quadro conoscitivo ambientale e verificare la presa in carico da parte del Piano delle criticità ambientali esistenti; • di visionare ed esprimersi sullo Studio di incidenza ambientale (non contenuto nel RA del PGA); • di analizzare gli indicatori del Piano di monitoraggio ai fini VAS (non contenuto nel RA del PGA, non rintracciabile nel sito web dell'autorità di distretto e non preso in considerazione dal presente RP ai fini del ri-orientamento del Piano in ordine a possibili effetti negativi emersi dalle attività di monitoraggio VAS). <p>Il RP di VAS del PGA.3 indica correttamente che il bacino del Fiume Fiora è stato inserito nel Distretto dell'Appennino Centrale con il presente ciclo di pianificazione; tuttavia per tale bacino non vengono illustrate le strategie e le misure di Piano (evidentemente assenti nel PGA e PGA.2) che invece rappresentano un elemento di novità rispetto al PGA e al PGA.2. Tale elemento di modifica doveva essere sottoposto a una valutazione più accurata configurandosi una novità rispetto ai precedenti cicli di pianificazione. Il progetto di aggiornamento del Piano peraltro non risulta contenuto all'interno del RP per nessun bacino idrografico. Non risulta pertanto possibile esprimere un contributo in merito alla strategia del PGA.3 per il bacino del Fiume Fiora di cui non sono note le misure. Si segnala che, per quanto riguarda il bacino del Fiume Fiora, sono state autorizzate 4 centrali micro idroelettriche nel Comune di Pitigliano: due sul Torrente Meleta (denominate Meleta 1 e Meleta 2) e due sul Torrente Lente (denominate Castate Londini e Cascate Titta), sfruttando la presenza di briglie preesistenti. Per le centrali in parola è stato eseguito un monitoraggio ante operam dello stato fisico-chimico ed ecologico (MacrOper e ISECI) dei torrenti interessati dagli interventi ed un'analisi della morfologia dei corpi idrici, attraverso l'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF 2007). Sono stati avviati i lavori per la realizzazione delle micro centrali idroelettriche, che al momento non risultano conclusi. Le autorizzazioni rilasciate dalla Regione Toscana ai sensi del D. Lgs.</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p>287/2003 e della L.R. 39/2005 prevedono lo stesso tipo di monitoraggio nella fase ante operam e in quella di post operam (D.D. n. 12557 del 2/8/2018, D.D. n. 12566 del 2/8/2018, D.D. n. 17808 del 12/11/2018, D.D. n. 17493 del 28/10/2019).</p> <p>Non vengono date informazioni in merito agli esiti del piano di monitoraggio VAS contenuto nel Rapporto Ambientale del PGA; gli esiti di tale monitoraggio dovrebbero invece contribuire a riorientare il Piano anche sotto il profilo del controllo degli effetti ambientali oggetto del piano di monitoraggio VAS. Quello in oggetto è il secondo aggiornamento del Piano e si sarebbe dovuta presentare un'approfondita analisi ragionata degli esiti del monitoraggio VAS effettuato finora e del monitoraggio di attuazione del Piano (per il quale nel RP viene solo fatto rimando al report PoM di cui all'art. 15, paragrafo 3, della Direttiva 14 n. 2000/60/CE, non facente parte della documentazione presentata per la consultazione di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, e senza riassumerne i contenuti nel RP), su cui basare e giustificare la scelta delle misure di aggiornamento del Piano. In mancanza di tale approfondimento non è possibile una valutazione di merito circa i contenuti del riesame.</p> <p>Il monitoraggio VAS era già stato sollecitato nel Parere MATTM 2015 sulla verifica di assoggettabilità a VAS del primo aggiornamento (DVA-2015-6581 del 11/3/2015) che disponeva al punto 6 che: <i>«ove dal confronto dei dati di monitoraggio con quelli del Piano 2010, ovvero dei dati del monitoraggio in corso durante il successivo settennio, risultasse una evoluzione significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati che, potenzialmente, potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, la strategia sarà quella di rimodulare il sistema di interventi/misure o parte di esso, in funzione di una maggiore incidenza d'azione – il tutto naturalmente supportato dall'analisi economica e seguendo la metodologia e la logica già contenuta nel primo Piano- valutando i relativi impatti in base alla loro significatività e, se del caso, adottando opportune misure di mitigazione/compensazione; inoltre, il Piano di monitoraggio ai fini VAS già in essere, dovrà essere adeguato mediante opportune integrazioni degli indicatori, anche avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, quale strumento da utilizzare durante tutta la durata del secondo ciclo di implementazione della direttiva (2015-2021) in grado di fornire l'effettiva misura di come lo stato ambientale riferito al contesto del Piano di Gestione aggiornato si stia evolvendo».</i></p> <p>Perciò, seguendo tale disposizione, visto lo stato di qualità dei corpi idrici accennato nel RP che fotografa una situazione - seppure non completa - in cui ancora molti corpi idrici non hanno raggiunto gli obiettivi di qualità fissati, il RP avrebbe dovuto evidenziare ed esplicitare il ragionamento, basato appunto sulle risultanze complessive del monitoraggio (e di tutti gli</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p>indicatori che ne fanno parte secondo il Piano di Monitoraggio), che porta alla scelta di determinate misure di aggiornamento in grado di aumentare effettivamente l'efficacia e l'efficienza del Piano nel raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.</p> <p>Visto il legame tra Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, sarebbe stato opportuno che nel RP fossero commentate le risultanze del monitoraggio dell'indicatore Variazione dello stato ambientale dei corpi idrici conseguente agli interventi (stato ambientale dei corpi idrici). Al fine di popolare l'indicatore sopra ricordato si poteva - ad esempio - applicare l'indice IQM (Indice qualità idromorfologica) sui corpi idrici tipizzati oggetto di interventi tali da alterarne le caratteristiche idromorfologiche. L'indice IQM dovrebbe essere applicato, sul tratto di corpo idrico interessato, prima dell'inizio lavori e ripetuto a un anno di distanza dalla fine di lavori interessanti alveo e sponde con incremento di briglie, traverse, arginature, per verificare l'entità dello scostamento dalla qualità idrogeologica iniziale.</p> <p>Secondo quanto indicato nel RP, la definizione delle misure di aggiornamento e l'effettiva attuazione del Piano vengono rimandate ai Piani Regionali di Tutela delle Acque, senza peraltro fornire alle Regioni modalità omogenee per l'impostazione del monitoraggio dei Piani di Tutela così che le informazioni prodotte da essi vadano poi a confluire nel monitoraggio del PGA.</p> <p>Il RP non contiene le informazioni necessarie per l'applicazione dei criteri di cui all'allegato 1 alla parte seconda del d.Lgs. 152/06 in riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che potrebbero essere interessate. Il RP avrebbe dovuto contenere una sintesi delle nuove strategie/azioni/misure proposte e una analisi dei relativi impatti: in particolare non risulta chiaro se saranno introdotte o modificate misure di carattere operativo/strutturale che potrebbero determinare possibili impatti sull'ambiente. Si ricorda che anche il parere motivato del MATTM (DEC-0077/2010) definiva carente il primo piano di gestione nella definizione delle misure.</p> <p>I dati di qualità ambientale dei corpi idrici costituiscono l'unico dato ambientale riportato nel RP; l'analisi di tali dati è limitata e appena accennata ed il livello di aggregazione è molto alto per i corpi idrici superficiali. Sono inoltre presenti molte imprecisioni per le quali si rimanda al contributo fornito da ARPAT.</p> <p>Il parere motivato VAS espresso dall'Autorità Competente a chiusura del processo di VAS del PDG_AC (DEC 77 del 01.04.2010) rappresentava la mancanza di una valutazione di incidenza ambientale del piano (pag.6 punto 6 e pag.7 punto 7 – prescrizione Regione Toscana) e pertanto,</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p>considerato che il primo riesame è stato escluso da VAS, ancora allo stato attuale non è stato possibile per i soggetti competenti in materia ambientale esaminare le possibili interazioni con i siti della Rete Natura 2000 nell'ambito di uno Studio di Incidenza Ambientale di cui il piano doveva essere corredato.</p> <p>Considerato che l'obiettivo del PGA.3 è quello di promuovere misure per mitigare gli impatti sui corpi idrici, prendendo in esame, al contempo, anche i possibili impatti verso le altre matrici ambientali e dato atto che tale Piano trova attuazione anche attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate, tra le quali la direttiva Habitat, si ritiene che il paragrafo del Rapporto preliminare relativo al "rapporto con la pianificazione paesaggistica e di tutela della biodiversità" (pag. 40), debba essere integrato e approfondito esplicitando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rapporto tra il programma di misure del piano e le misure di conservazione (generali e sito specifiche) dei siti della rete Natura 2000, in tema di gestione risorse idriche, corsi d'acqua e difesa idraulica; dovranno essere presi in considerazione anche i piani di gestione finalizzati a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario, privilegiando inoltre interventi integrati atti a garantire contestualmente il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità; • il rapporto con il Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR) in relazione alla Invariante II "I caratteri ecosistemici dei paesaggi" che individua e disciplina le "aree di collegamento ecologico funzionale" e gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana tra cui gli ecosistemi palustri e fluviali, le aree umide e i corridoi fluviali.
4	ARPA Toscana MATTM/2021 /0000442 del 05/01/2021	<p>Nel complesso i dati di qualità ambientale dei corpi idrici costituiscono l'unico dato ambientale riportato nel RP, in ogni modo con le limitazioni di un'analisi appena accennata e solo a un livello di aggregazione molto alto per i corpi idrici superficiali e con alcune imprecisioni.</p> <p>Il piano di monitoraggio di ARPAT fino al 2021 (anno di conclusione del sessennio) si basa sull'analisi delle pressioni aggiornata al 2014 e delle determinazioni effettuate dall'Agenzia dal 2010 ad oggi. Rispetto ai periodi di monitoraggio considerati nel rapporto preliminare del Distretto Appennino Centrale, è evidente una certa discordanza, visto che l'anno 2017 è considerato conclusivo del II ciclo sessennale, mentre per ARPAT è un anno intermedio.</p> <p>Per quanto riguarda l'analisi delle pressioni, ARPAT sta predisponendo l'aggiornamento delle stesse, secondo i criteri delle "Linea guida per</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p>l'analisi delle pressioni, ai sensi della direttiva 2000/60/CE”, per cui il programma di monitoraggio a partire dal 2022, inizio nuovo sessennio, si baserà sulla definizione delle pressioni aggiornate. Si suggerisce di provvedere ad ottimizzare e condividere la rete di monitoraggio relativa ai corpi idrici competenti a più regioni, evitando doppioni di punti di campionamento in prossimità dei confini regionali, in linea con le raccomandazioni della comunità europea di «armonizzare i diversi approcci regionali ... omissis».</p> <p>Visto che quello in oggetto è il secondo aggiornamento del Piano, sarebbe stato opportuno che il RP contenesse un'approfondita analisi ragionata degli esiti del monitoraggio VAS effettuato finora e dal monitoraggio di attuazione del Piano (per il quale nel RP viene solo fatto rimando al report PoM di cui all'art. 15, paragrafo 3, della Direttiva n. 2000/60/CE, non facente parte della documentazione presentata per la consultazione di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, e senza riassumerne i contenuti nel RP), su cui basare e giustificare la scelta delle misure di aggiornamento del Piano. In mancanza di tale approfondimento non è possibile una valutazione di merito. Si ricorda in proposito che il monitoraggio VAS era già stato sollecitato nel Parere MATTM 2015 sulla verifica di assoggettabilità a VAS del primo aggiornamento (DVA-2015-6581 del 11/3/2015).</p> <p>Perciò, seguendo tale disposizione, visto lo stato di qualità dei corpi idrici accennato nel RP che fotografa una situazione - seppure non completa - in cui ancora molti corpi idrici non hanno raggiunto gli obiettivi di qualità fissati, nel RP avrebbe dovuto essere data evidenza ed esplicitato il ragionamento, basato appunto sulle risultanze complessive del monitoraggio (e di tutti gli indicatori che ne fanno parte secondo il Piano di Monitoraggio), che porta alla scelta di determinate misure di aggiornamento in grado di aumentare effettivamente l'efficacia e l'efficienza del Piano nel raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici.</p> <p>Inoltre, visto anche il legame tra Piano di Gestione delle Acque e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, la cui vicendevole coerenza viene perorata nel RP alle pagg. 35-36, sarebbe stato opportuno che nel RP fossero commentate le risultanze del monitoraggio dell'indicatore Variazione dello stato ambientale dei corpi idrici conseguente agli interventi (stato ambientale dei corpi idrici), previsto far parte degli indicatori di monitoraggio nel Rapporto Ambientale pag. 100 del PGA.</p>
5	Provincia di Macerata MATTM/2020/0110583 del 31/12/2020	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Pianificazione Distrettuale indica le disposizioni a larga scala che devono essere necessariamente tradotte sul territorio con i

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p>PRTA al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque superficiali e sotterranee;</p> <ul style="list-style-type: none"> • la struttura del PGA.3 indica il criterio della territorialità e affida la specializzazione di misure e obiettivi ambientali da conseguire ai PRTA in ossequio al principio dell'articolo 13.5 della Direttiva n. 2000/60/CE; • l'analisi del primo triennio di monitoraggio delle acque (2015-2017) ha mostrato in alcuni casi variazioni peggiorative che saranno chiarite con l'analisi successiva del secondo triennio di monitoraggio e con analisi specifiche finalizzate ad individuare le cause connesse ai peggioramenti in atto, ovvero se siano dovuti a pressioni locali oppure di vasta scala, come, ad esempio, il cambiamento climatico; • a livello locale, attraverso i programmi di misure integrati nei piani di tutela delle acque, tale quadro dovrà essere aggiornato laddove le dinamiche territoriali di sviluppo richiedono un upgrading dei sistemi di contenimento e contrasto delle pressioni; • anche ulteriori misure, inclusa l'alternativa zero, dovranno essere definite nei PRTA; • la piena integrazione e sinergia dei PRTA con le pianificazioni e programmazioni sovraordinate consente la massimizzazione dell'azione di sviluppo sostenibile; <p>al fine di conferire una maggiore efficacia al processo pianificatorio in corso, si ritiene necessario che l'aggiornamento del Piano di Gestione dell'Appennino Centrale sia occasione per l'indicazione e la promozione dell'adozione dei necessari aggiornamenti dei PRTA ed in particolare del PTA della Regione Marche approvato con DACR n. 145/2010.</p>
6	CITTA' DEL VASTO – CHIETI MATTM/2021/0001550 del 11/01/2021	<p>Si segnala la necessità di potenziamento delle reti di accumulo e distribuzione idrica, e di recupero delle risorse idriche disponibili, nonché di realizzazione di opere di adeguamento degli impianti di depurazione che scaricano nei corsi d'acqua del nostro territorio (fiume Sinello, torrente Buonanotte, torrente Lebba), e di separazione delle reti di raccolta delle acque bianche e delle acque nere.</p> <p>Tutte le attività e le opere che interesseranno le aree SIC sopra richiamate, dovranno essere assoggettate alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui all'art. 5 del DPR 357/97, come modificato e integrato dal DPR 12.03.2003 n. 120, di competenza regionale.</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
7	Regione Abruzzo DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE – SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI MATTM/2021/0001213 del 08/01/2021	<p>L’Autorità di Bacino Distrettuale, sulla scorta dei dati a disposizione relativi al triennio di monitoraggio 2015-17, rileva, sotto il profilo ambientale, lo stato di qualità dei corpi idrici superficiali e in particolare: per i corpi idrici fluviali, il peggioramento dello stato ecologico ripartito in modo abbastanza omogeneo tra le Regioni del Distretto; per i corpi idrici lacuali, costieri e di transizione il peggioramento relativo allo stato chimico. Nel Rapporto preliminare viene chiarito che l’analisi successiva, alla fine del secondo triennio di monitoraggio (fine primo semestre 2021) e con la valutazione definitiva, sarà orientata a chiarire le cause delle variazioni peggiorative, qualora venisse confermata questa prima valutazione. Le analisi specifiche dovrebbero essere finalizzate ad individuare le cause connesse ai peggioramenti in atto, ovvero se siano dovuti a pressioni locali oppure di vasta scala, come, ad esempio, il cambiamento climatico.</p> <p>Alla luce del quadro conoscitivo descritto e nel perseguimento degli obiettivi ambientali del Piano di Gestione Acque, si conviene con la necessità di affinare l’analisi delle pressioni e la capacità di identificare le principali cause del gap rispetto al raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. Ciò anche al fine, in concomitanza con il terzo ciclo del Piano di Gestione delle Acque e con i relativi aggiornamenti, di raccogliere via via ulteriori elementi di conoscenza che consentano di definire la messa a punto/la revisione di un Programma di Misure.</p> <p>Rispetto ad eventuali aspetti che non siano stati già considerati nel precedente ciclo di pianificazione e che sono stati a più riprese richiamati nelle valutazioni della Commissione europea, nonché dalla Corte dei Conti europea (2018) e dell’Agenzia ambientale europea (2019), appare particolarmente importante promuovere l’adozione di misure cosiddette win-win, quali le Misure di Ritenzione Naturale delle Acque di carattere idromorfologico per l’implementazione degli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e per l’attuazione armonizzata con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE. In particolare, dalla valutazione della Commissione europea sui Piani di gestione dei bacini idrografici (CE, 2019) si evince che, nonostante i progressi compiuti, le misure attuate non sono ancora sufficienti per il raggiungimento degli obiettivi posti e che, in particolare, gli impatti più significativi responsabili del mancato raggiungimento degli obiettivi ambientali rimangono le alterazioni idromorfologiche (e.g. frammentazione fluviale, modifica delle portate, barriere alla migrazione ed al trasporto di sedimenti, distruzione di habitat).</p> <p>Per quanto appreso dalla lettura del Rapporto Preliminare in merito all’aggiornamento del Piano di Gestione dell’Appennino Centrale, non vengono apportate modifiche significative al vigente piano in termini di</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p>obiettivi e di misure. Inoltre, anche a seguito di elementi integrativi di nuova conoscenza, di analisi e di valutazione, le azioni che costituiscono l'aggiornamento del Piano non producono effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati nel vigente PGA e dagli strumenti normativamente sovraordinati. La necessità di conseguire miglioramenti, in particolare sul fronte degli obiettivi ambientali, appare tuttavia richiedere un ulteriore affinamento delle conoscenze e una migliore comprensione dei fenomeni a scala di bacino idrografico, nonché un maggiore sforzo di integrazione nelle attività di pianificazione in capo all'Autorità di Distretto, in particolare tra il Piano di Gestione Acque e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni.</p> <p>Per quanto sopra esposto, si ritiene che il II aggiornamento del Piano di Gestione dell'Appennino Centrale non debba essere assoggettato a procedura di VAS.</p>
8	<p>Regione Marche</p> <p>MATTM/2021/0000971 del 07/01/2021</p>	<p>Si rilevano vari elementi critici che, nel loro insieme, possono essere considerati come carenze nell'assolvimento degli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.</p> <p>L'aggiornamento riguarda innanzi tutto la ripermetrazione dei confini, dovuta all'inclusione, successiva all'adozione del Piano, dei bacini settentrionali delle Marche precedentemente inseriti nel Distretto dell'Appennino Settentrionale. Si tratta di un incremento che risulta particolarmente significativo per la Regione Marche, in quanto il proprio territorio interessato dal Piano all'incirca raddoppia.</p> <p>Il Rapporto preliminare indica poi che l'aggiornamento riguarderà anche le pressioni (in particolare gli usi antropici) e i cambiamenti climatici. Per questo ultimo aspetto, che riveste un'importanza basilare, il rapporto preliminare riporta una serie di considerazioni sia sull'andamento della risorsa sia sulle criticità esistenti, ma non si comprende come questi elementi siano integrati nell'aggiornamento di Piano.</p> <p>A pag. 32, si legge che “Come evidenziato nel capitolo precedente, gli aspetti oggetto di aggiornamento confermano che il contesto territoriale di riferimento e i connessi effetti ambientali non risultano significativamente differenti da quelli definiti nel precedente ciclo di pianificazione (non assoggettato a VAS).” Non si condivide tale affermazione in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'aggiornamento dell'analisi sullo stato dei corpi idrici non solo attesta il non raggiungimento degli obiettivi preposti, ma indica anche una generale tendenza al peggioramento, che potrebbe derivare, anche se non completamente, dalla inefficacia delle misure finora poste in essere;

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<ul style="list-style-type: none"> • la possibile inefficacia delle misure è probabilmente in parte dovuta anche ai profondi mutamenti del contesto, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici in atto: tale aspetto, che è pur stato evidenziato nel Rapporto preliminare, non sembra essere stato considerato fattivamente nell'aggiornamento del Piano, con l'adeguamento o l'introduzione di misure atte a mitigarne gli effetti o volte all'adattamento. <p>Il parere favorevole all'esclusione dalla VAS del Piano approvato ad ottobre 2016 di cui alla Determina MATTM-DVA 6581/2015 è stata accordata con n. 11 raccomandazioni, per le quali non vi è evidenza di come sono state incluse nel Piano approvato o di come verranno incluse nel II aggiornamento.</p> <p>In particolare, ci si riferisce alla raccomandazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 6 la quale, nel caso in cui dal monitoraggio “risultasse un'evoluzione significativa dello stato ambientale verso gli obiettivi fissati che, potenzialmente, potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli stessi nei tempi previsti, la strategia sarà quella di rimodulare il sistema di interventi/misure o parte di esso”. • n. 11 che stabiliva la produzione di “report annuali delle elaborazioni di scenari di potenziale evoluzione locale dello stato di qualità ambientale correlato ad una alterazione delle condizioni di regime idrologico, secondo i trend in atto o previsti dagli scenari futuri di cambiamento climatico, procedendo, nel contempo anche ad una verifica di sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico”.
9	ARTA Abruzzo - Agenzia regionale per la tutela dell'Ambiente MATTM/2021/0014241 del 11/02/2021	<p>Trattandosi di un adeguamento, ovvero una revisione di un piano già sottoposto a VAS, devono essere oggetto di valutazione gli aspetti ed i relativi impatti non già precedentemente presi in considerazione. Tuttavia, il documento trasmesso dall'AP non illustra i potenziali impatti che le eventuali modifiche potrebbero generare. Inoltre, non può non rilevarsi la carenza informativa in merito alla descrizione delle caratteristiche e peculiarità ambientali delle aree e degli habitat sui quali il Piano esercita le sue azioni. Ciò premesso, i dati riportati sembrano descrivere un peggioramento per i corpi idrici superficiali. Altro aspetto rilevante è rappresentato dal fatto che non sono stati forniti i dati derivanti dal previsto monitoraggio ambientale VAS, previsto dalla normativa vigente in materia di VAS e prescritto dall'Autorità Competente nel parere motivato DSA-DEC-00_2010-0000077 dell'1/04/2010.</p> <p>Pertanto, in merito a quanto appena sopra riscontrato, si riportano le previsioni del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. al comma 4 dell'art. 18: “Le</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p><i>informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione".</i> In assenza di tali informazioni non risulta pertanto possibile procedere con la revisione o l'aggiornamento del Piano in oggetto. Diversamente, esse dovranno essere inserite nel quadro conoscitivo al fine di comprendere l'efficacia del piano e l'eventuale necessità di una retroazione sul Piano stesso, condizione che renderebbe quindi necessarie modifiche che al momento potrebbero non essere state previste nel secondo adeguamento.</p>
10	<p>Osservazioni Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA – ARPA LAZIO</p> <p>MATTM/2021/0014245 del 11/02/2021</p>	<p>Il piano è soggetto a Verifica di Assoggettabilità, sia poiché rappresenta il piano di riferimento per i progetti di cui agli allegati II,III,IV alla parte seconda del d.Lgs 152/06, sia perché può produrre effetti anche sui siti della rete natura 2000. Tuttavia, come richiamato in sede di rapporto, il criterio della territorialità obbedisce alla struttura del PGA.3 la cui specializzazione in misure e obiettivi ambientali da conseguire è affidata ai Piani Regionali di Tutela delle Acque (PRTA) in ossequio al principio dell'articolo 13.5 della Direttiva n. 2000/60/CE e sulla base degli accordi che l'Italia ha preso con la Commissione Europea nel settembre 2013. Ciò significa che, poiché il Piano in sé non contiene elementi puntuali in merito alla realizzazione delle misure e degli obiettivi ambientali (il cui compito è come detto demandato ai PRTA), non è pertanto possibile formulare un parere in merito a misure la cui formulazione è demandata ad altro piano. Tale parere sarà quindi formulato al ricevimento del rapporto preliminare inerente la conseguente revisione del Piano di Tutela della Regione Lazio.</p>
11	<p>Direzione Generale per la Sicurezza del suolo e dell'Acqua</p> <p>MATTM/2021/0009112 del 29/01/2021</p>	<p>Il RP richiama il parere favorevole all'esclusione della procedura VAS da parte della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (non specifica tuttavia eventuali osservazioni o raccomandazioni della Commissione) e la valutazione da parte della Commissione Europea con le relative raccomandazioni.</p> <p>Riporta il cronoprogramma delle attività relative al processo di aggiornamento in corso, omettendo tuttavia, nel solo specchio con l'indicazione dei tempi, la fase relativa alla consultazione e partecipazione pubblica e alle osservazioni al piano (sia in riferimento all'iter di approvazione del piano, sia alla procedura VAS).</p> <p>Descrive quindi le caratteristiche del distretto come territorialmente ridefinito dalla legge 221/2015, con l'incorporazione del bacino del Fiume Fiora e i bacini regionali delle Marche Nord, limitando però l'analisi alle sole componenti demografiche e non specificando le modalità di integrazione nel redigendo PGA delle previsioni dei piani dei precedenti cicli per questi nuovi territori.</p> <p>Definisce la strategia dell'aggiornamento del piano che conferma sostanzialmente il quadro delle precedenti misure, adeguandolo a livello</p>

	SOGGETTI COMPETENTI	Criticità
		<p>locale attraverso i programmi di misure integrati nei piani di tutela delle acque. Individua un “possibile” quadro delle priorità in base “al criterio di ripartizione temporale delle risorse economiche” fondato su generiche azioni volte principalmente al conseguimento della tutela quantitativa della risorsa e al soddisfacimento dei fabbisogni. Non sono pertanto fornite indicazioni specifiche delle misure di piano, degli obiettivi specifici che si prefiggono, degli indicatori individuati per il loro monitoraggio VAS, degli esiti dell’attuale monitoraggio VAS.</p> <p>Non è indicata l’eventuale esistenza di divergenze tra gli obiettivi di sicurezza idraulica e quelli ambientali della direttiva quadro acque che possono essere risolte attraverso la definizione di alternative di intervento e la valutazione economica costi-benefici, e facendo quindi ricorso all’esenzione di cui all’art. 4.7 della direttiva quadro acque.</p> <p>Nel documento si riconosce l’esigenza di ridurre le pressioni sulle risorse marine naturali, senza tuttavia indicare possibili soluzioni. E’ richiamata sommariamente la Marine Strategy, dichiarando che i corpi idrici costieri sono un sottoinsieme delle acque territoriali e che, in ragione di questa coincidenza, è ritenuto che non vi siano aspetti significativi per l’ambiente ai fini dell’attivazione della VAS, essendo i contenuti del Marine Strategy prevalenti per la problematica in oggetto.</p>

VALUTATO che:**con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell’art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:**

- si evidenzia la necessità di affinare l’analisi delle pressioni e la capacità di identificare le principali cause del gap rispetto al raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. Ciò anche al fine, in concomitanza con il terzo ciclo del Piano di Gestione delle Acque e con i relativi aggiornamenti, di raccogliere via via ulteriori elementi di conoscenza che consentano di definire la messa a punto/la revisione di un Programma di Misure
- Si rilevano delle criticità evidenziando che l’aggiornamento dell’analisi sullo stato dei corpi idrici non solo attesta il non raggiungimento degli obiettivi preposti, ma indica anche una generale tendenza al peggioramento, che potrebbe derivare, anche se non completamente, dalla inefficacia delle misure finora poste in essere; a questo si aggiunge che la possibile inefficacia delle misure è probabilmente in parte dovuta anche ai profondi mutamenti del contesto, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici in atto: tale aspetto, che è pur stato evidenziato nel Rapporto preliminare, non sembra essere stato considerato fattivamente nell’aggiornamento del Piano, con l’adeguamento o l’introduzione di misure atte a mitigarne gli effetti o volte all’adattamento.
- più di una osservazione lamenta la necessità di conseguire un affinamento delle conoscenze e una migliore comprensione dei fenomeni a scala di bacino idrografico, nonché un maggiore sforzo di integrazione nelle attività di pianificazione in capo all’Autorità di Distretto, in particolare tra il Piano di Gestione Acque e il Piano di Gestione Rischio Alluvioni. A tale riguardo si suggerisce di promuovere

l'adozione di misure per l'implementazione degli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE, per l'attuazione armonizzata con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE

- Non è indicata l'eventuale esistenza di divergenze tra gli obiettivi di sicurezza idraulica e quelli ambientali della direttiva quadro acque che possono essere risolte attraverso la definizione di alternative di intervento e la valutazione economica costi-benefici, e facendo quindi ricorso all'esenzione di cui all'art. 4.7 della direttiva quadro acque
- Rispetto ad eventuali aspetti che non siano stati già considerati nel precedente ciclo di pianificazione e che sono stati a più riprese richiamati nelle valutazioni della Commissione europea, nonché dalla Corte dei Conti europea (2018) e dell'Agenzia ambientale europea (2019), appare particolarmente importante promuovere l'adozione di misure cosiddette win-win, quali le Misure di Ritenzione Naturale delle Acque di carattere idromorfologico per l'implementazione degli obiettivi ambientali della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e per l'attuazione armonizzata con la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE
- Non vengono date informazioni in merito agli esiti del piano di monitoraggio VAS contenuto nel Rapporto Ambientale del PGA: nel rapporto preliminare non viene data evidenza dell'attuazione del monitoraggio VAS del Piano approvato richiamato nella raccomandazione n. 6 e precedentemente prescritto dall'Autorità competente nel parere motivato DSA-DEC-2010-77 del 01/04/2010; gli esiti di tale monitoraggio dovrebbero invece contribuire a riorientare il Piano anche sotto il profilo del controllo degli effetti ambientali oggetto del piano di monitoraggio VAS. Quello in oggetto è il secondo aggiornamento del Piano e si sarebbe dovuta presentare un'approfondita analisi ragionata degli esiti del monitoraggio VAS effettuato finora e del monitoraggio di attuazione del Piano (per il quale nel RP viene solo fatto rimando al report PoM di cui all'art. 15, paragrafo 3, della Direttiva 14 n. 2000/60/CE, non facente parte della documentazione presentata per la consultazione di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto, e senza riassumerne i contenuti nel RP), su cui basare e giustificare la scelta delle misure di aggiornamento del Piano. In mancanza di tale approfondimento non è possibile una valutazione di merito circa i contenuti del riesame.
- Il parere favorevole all'esclusione dalla VAS del Piano approvato ad ottobre 2016 di cui alla Determina MATTM-DVA 6581/2015 è stata accordata con n. 11 raccomandazioni, per le quali non vi è evidenza di come sono state incluse nel Piano approvato o di come verranno incluse nel II aggiornamento
- Si evidenzia che il RP non fa riferimento o tiene conto della valutazione da parte della Commissione Europea con le relative raccomandazioni in merito alle carenze riscontrate nei PGA italiani.
- Si evidenzia una criticità allorché il RP nel descrivere le caratteristiche del distretto come territorialmente ridefinito dalla legge 221/2015, con l'incorporazione del bacino del Fiume Fiora e i bacini regionali delle Marche Nord, limita l'analisi alle sole componenti demografiche e non specifica le modalità di integrazione nel redigendo PGA delle previsioni dei piani dei precedenti cicli per questi nuovi territori.
- Nel documento è solo richiamata sommariamente la Marine Strategy, dichiarando che i corpi idrici costieri sono un sottoinsieme delle acque territoriali e che, in ragione di questa coincidenza, è ritenuto che non vi siano aspetti significativi per l'ambiente ai fini dell'attivazione della VAS, essendo i contenuti del Marine Strategy prevalenti per la problematica in oggetto.

Con riferimento ai contenuti del Rapporto Preliminare:

PREMESSO che:

La verifica di assoggettabilità, funzionale a stabilire se il piano debba essere sottoposto o escluso dalla VAS, è effettuata facendo riferimento ai criteri (c.d. criteri di significatività) di cui all'Allegato I alla Parte seconda del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

Tali criteri sono classificati in tre categorie:

- criteri correlati alle caratteristiche del Piano;
- criteri correlati alle caratteristiche dell'area interessata dalle misure del Piano;
- criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti ambientali del Piano.

Il criterio chiave e sovraordinato per stabilire la necessità di espletare la valutazione ambientale è se il piano produca effetti ambientali significativi e i criteri soprariportati supportano la verifica della loro significatività.

Come stabilito all'art. 12 comma 6 del D. Lgs. 152/06, *“la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati”*.

Con riferimento a tale indicazione normativa nel rapporto preliminare si dichiara (pag. 8) *“che la verifica di assoggettabilità e comunque l'eventuale procedura di VAS si limita, per espressa disposizione di legge, ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nella precedente VAS”*.

Nelle conclusioni del RP (pag. 41), l'AP *“ritiene che l'aggiornamento del Piano di Gestione dell'Appennino Centrale non apporta modifiche significative al vigente Piano né in termini di obiettivi né in termini di misure. Considerato, inoltre, che a seguito delle componenti integrative di conoscenza, di analisi e di valutazione le azioni che costituiscono aggiornamento del Piano non producono effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati nel vigente PGDAC e dagli strumenti normativamente sovraordinati, che il DL 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020 n. 120, con l'articolo 54, comma 2 bis, introduce delle modifiche agli artt. 66 e 68 del Decreto Legislativo 152 del 2006, limitando la verifica di assoggettabilità a VAS dei piani di bacino esclusivamente a determinati casi specifici, che le ulteriori misure, inclusa l'alternativa zero, saranno definite nei Piani Regionali di Tutela delle Acque, che la piena integrazione e sinergia con le pianificazioni e programmazioni su esposte consente la massimizzazione dell'azione di sviluppo sostenibile di competenza, si ritiene che il II° aggiornamento del Piano di Gestione dell'Appennino Centrale non debba essere assoggettato a procedura di VAS”*.

Nel RP non vi è un esplicito riferimento all'applicazione dei criteri di significatività per la verifica di assoggettabilità (così come riportato anche dai Pareri dell'ARPA Toscana e della Regione Marche). Si riportano di seguito alcuni elementi e considerazioni a supporto dell'analisi per la verifica di assoggettabilità del II aggiornamento del PGA del Distretto dell'Appennino Centrale.

L'aggiornamento del Piano di gestione approvato ad ottobre 2016 è stato escluso dalla procedura di VAS, come da determinazione MATTM-DVA-2015-0006581 del 11/03/2015, subordinatamente a n. 11 raccomandazioni, di seguito riassunte:

- Reperire formalmente nel Piano aggiornato e nel RA gli approfondimenti del parere di compatibilità ambientale di cui al Decreto DVA-DEC-2010-000077 del 01/04/2010 e del successivo parere di conformità 1168 del 15/02/2013 reso dalla Commissione VIA – VAS, che mettevano in luce:

- carenze di quadro conoscitivo con particolare riferimento alla individuazione delle criticità ambientali esistenti
 - carenze rispetto alle misure individuate che richiedono la riformulazione complessiva del Piano
 - la mancanza nel Piano, per tutti i bacini, della valutazione del DMV in riferimento al corpo idrico e all'ecosistema interessato
 - la mancata individuazione di siti idonei per lo sviluppo di impianti mini e micro-idroelettrici compatibilmente con il mantenimento delle capacità di risalita della fauna ittica
 - la mancanza di una valutazione di incidenza ambientale del piano
 - le carenze in ordine agli obiettivi ambientali presi a riferimento in relazione ad obiettivi di conservazione dell'ambiente fluviale per gli aspetti fisico morfologici e riduzione dell'impatto derivante dalle attività antropiche e dall'uso del territorio
 - la mancanza di una analisi degli effetti sulle componenti ambientali delle misure del Piano e conseguente individuazione di misure di mitigazione, e compensazione di eventuali effetti negativi
 - carenze rispetto alle misure individuate che richiedono la riformulazione complessiva del Piano
 - la necessità di integrare il monitoraggio di Piano ai fini VAS con indicatori volti a verificare gli effetti anche su altre componenti ambientali
 - carenze in ordine alla considerazione degli aspetti di interazione con la componente paesaggio
 - la necessità di elaborare rapporti di monitoraggio a supporto delle successive revisioni (2015-2021-2027) e rapporti annuali sull'efficacia delle misure in atto.
- Recepimento osservazioni – suggerimenti dei SCA
 - Recepimento suggerimenti e osservazioni inerenti il documento Valutazione Globale Provvisoria anche in relazione ai “settori critici” individuati
 - Revisione quadro conoscitivo
 - Recepimento Programma di Misure PoM2 aggiornato sulla base dei risultati acquisiti dal sistema di monitoraggio ai fini della valutazione degli impatti
 - Confronto dati monitoraggio con quelli del 2010 e conseguente rimodulazione sistema interventi – misure
 - Piano di monitoraggio VAS adeguato mediante opportune integrazioni degli indicatori – Coordinamento con il monitoraggio VAS pianificazione correlata - Report periodici di monitoraggio
 - Espletamento della fase di screening della VINCA
 - Report annuali delle elaborazioni di scenari di potenziale evoluzione locale dello stato di qualità ambientale correlato ad una alterazione delle condizioni del regime idrologico, secondo i trend in atto o previsti dagli scenari futuri di cambiamento climatico, procedendo nel contempo anche ad una verifica di sostenibilità delle misure con riferimento al cambiamento climatico

Nel rapporto preliminare non sono riportate informazioni relative alle modalità con cui tali raccomandazioni siano state considerate nel I aggiornamento del Piano approvato né alla loro integrazione nel II aggiornamento in corso.

In particolare:

1) ASPETTI GENERALI

Premesso che in allegato alla proposta del II aggiornamento del Piano, l'AP fornisce approfondimenti legati alle seguenti tematiche:

- "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale"(dicembre 2020, documento, ancora in una fase iniziale, da implementare e condividere con le strutture regionali operanti nel territorio distrettuale);
- Problematiche di particolare interesse per il Distretto, alcune già rappresentate nella "Valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque identificati nel distretto"¹;
- Bilancio idrico;
- Nuovi strumenti finanziari tra cui il "Piano Invasi"² e il "Piano Acquedotti"³ in cui sono evidenziati gli interventi previsti nell'ambito del Distretto dell'Appennino Centrale

si evidenzia che, nel rapporto preliminare di VAS, tali argomenti non sono adeguatamente considerati per la valutazione dei possibili effetti che potrebbero avere nel contesto ambientale di riferimento del Piano oggetto di valutazione. Tale analisi non è presente nei cicli di pianificazione precedenti in quanto le suddette tematiche nonché gli interventi previsti dagli specifici strumenti attuativi citati, derivano da determinate richieste di approfondimento da parte di soggetti competenti nazionali e comunitari.

2) MONITORAGGIO VAS

Nel dettaglio, nel rapporto preliminare non viene data evidenza dell'attuazione del monitoraggio VAS del Piano approvato richiamato nella raccomandazione n. 6 e, precedentemente, prescritto dall'Autorità competente nel parere motivato DSA-DEC-2010-77 del 01/04/2010 (così come evidenziato anche dai Pareri della Regione Toscana e ARTA Abruzzo).

Al riguardo si richiama quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 all'art. 18 comma 4 "*Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione*".

I risultati del monitoraggio rappresentano uno strumento per verificare, da un lato, il perseguimento degli obiettivi fissati al fine di rimodulare le misure qualora risultasse che l'evoluzione dello stato ambientale non comporti il raggiungimento degli stessi nei tempi previsti e dall'altro di controllare gli effetti ambientali significativi su tutte le matrici ambientali interessate derivanti dall'attuazione delle misure che rappresenta, come detto in precedenza, elemento chiave per valutare l'assoggettabilità o meno del II° aggiornamento del PGA a VAS.

¹http://www.autoritadistrettoac.it/sites/default/files/pianificazione/part_pubb/2019-pgdac.3/CIP_20_dic_2019/Valutazione_globale_provvisoria_%20problemi_CIP_20_12_2019.pdf

²Con DPCM del 17 aprile 2019 n. 57, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno 2019, è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione "Invasi"

³ Con il DPCM del 1° agosto 2019, pubblicato nella G. U. n. 226 del 26.09.2019, è stato adottato il primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione "Acquedotti"

La mancanza nel rapporto preliminare di informazioni in merito agli esiti del monitoraggio per il controllo degli effetti ambientali limita l'applicabilità dei criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti ambientali di cui all'allegato 1 del D. Lgs. 152/06 alla luce anche della prescrizione n. 7 del parere motivato dell'Autorità competente per la VAS DSA-DEC-2010-77 del 01/04/2010 sul PGA relativa all'opportunità "...di integrare il Rapporto Ambientale con l'analisi degli effetti sulle componenti ambientali prodotti dalle misure..." che non ha trovato seguito nell'ambito dell'esclusione a VAS del I° aggiornamento del PGA (2015-6581 del 11/03/2015).

Inoltre, nel RP, non è dato riscontro alle raccomandazioni dei pareri del 2010 e del 2015 in merito alla revisione del Piano di monitoraggio VAS con specifica richiesta di integrarlo con opportuni indicatori.

3) ANALISI STATO CORPI IDRICI – CONTESTO TERRITORIALE

Nel rapporto preliminare sono riportati i dati sullo stato di qualità dei corpi idrici superficiali relativi al primo triennio di monitoraggio 2015-2017 da cui si evincono percentuali di peggioramento e percentuali rilevanti di corpi idrici per i quali non risultano disponibili i dati. L'analisi delle cause delle variazioni peggiorative dei dati sulla qualità dei corpi idrici, che rappresentano gli unici dati ambientali riportati nel rapporto preliminare, è rimandata alla fine del secondo triennio di monitoraggio. Si riscontra pertanto nel rapporto preliminare una carenza nell'analisi dell'efficacia delle misure in corso, da attuarsi attraverso il monitoraggio e le sue risultanze, che condiziona il processo di verifica di assoggettabilità del II aggiornamento. Informazioni inerenti lo stato di avanzamento dell'attuazione delle misure messo in relazione al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità rappresenta un elemento strategico per indirizzare verso un eventuale aggiornamento delle misure opportunamente supportato da analisi e da valutazioni dei conseguenti effetti ambientali proprie del processo di VAS che tra le sue finalità ha quella di indirizzare le azioni di Piano verso gli obiettivi di sostenibilità, anche attraverso la scelta di ragionevoli alternative (osservazione formulata anche da ARPA Toscana).

Le caratteristiche del contesto ambientale e le sue variazioni rappresentano un ulteriore elemento da considerare ai fini della verifica di assoggettabilità come richiamato dai criteri di significatività e dall'art. 6 comma 3: "*Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento*". In merito a tale aspetto si dichiara nel rapporto preliminare (pag. 32) che "*...gli aspetti oggetto di aggiornamento confermano che il contesto territoriale di riferimento e i connessi effetti ambientali non risultano significativamente differenti da quelli definiti nel precedente ciclo di pianificazione (non assoggettato a VAS)*".

Rispetto a quanto dichiarato si evidenzia che:

- il contesto è cambiato per via della ripermetrazione dei confini del distretto. "*Oltre ai bacini precedentemente assegnati dal d.Lgs. 152/2006, il distretto è stato ampliato con il bacino interregionale del fiume Fiora e con i bacini regionali delle Marche Nord, precedentemente di competenza del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale.*"
- l'aggiornamento dell'analisi sullo stato dei corpi idrici, come riportato in precedenza, attesta condizioni di peggioramento e di non raggiungimento degli obiettivi preposti che potrebbero essere correlate all'efficacia delle misure rapportate ai mutamenti del contesto, soprattutto in relazione ai cambiamenti climatici in atto (parere Regione Marche). Non è chiaro come quest'ultimo aspetto, affrontato nel Rapporto preliminare (paragrafo "Le risorse idriche, le variabili del cambiamento climatico e del contesto economico-sanitario"), sia considerato nell'aggiornamento del Piano, attraverso l'eventuale introduzione di misure per la mitigazione

e l'adattamento. Nel rapporto preliminare si riporta che valutazioni in tal senso saranno condotte nell'ambito dell'analisi successiva alla fine del secondo triennio di monitoraggio.

- rispetto a quanto riportato nella documentazione fornita, circa l'aggiornamento del Piano che prevede la conferma sostanziale del quadro delle precedenti misure e l'adeguamento di tale quadro a livello locale (attraverso i programmi di misure integrati nei piani di tutela delle acque) laddove le dinamiche territoriali di sviluppo richiedano un upgrading dei sistemi di contenimento e contrasto delle pressioni, si condivide il parere della Regione Abruzzo che evidenzia la necessità di affinare l'analisi delle pressioni e la capacità di identificare le principali cause del gap rispetto al raggiungimento del buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali. Ciò anche al fine, in concomitanza con il terzo ciclo del Piano di Gestione delle Acque e con i relativi aggiornamenti, di raccogliere via via ulteriori elementi di conoscenza che consentano di definire la messa a punto/la revisione di un Programma di Misure "aggiornato".

4) VINCA

Sempre con riferimento alle raccomandazioni che accompagnano la determinazione di non assoggettabilità a VAS del 11/03/2015, si richiama quanto indicato con la raccomandazione n. 10 relativa alla VInCA in continuità con quanto prescritto nel parere motivato DEC-2010-77 del 01/04/2010.

Al riguardo si rileva che la necessità di effettuare la valutazione d'Incidenza costituisce elemento per assoggettare il piano a VAS ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i

Nel Rapporto preliminare non sono riportate informazioni inerenti le possibili interazioni con i siti Natura 2000 conseguenti l'attuazione delle misure che costituiscono i contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale.

In particolare, si rileva l'assenza di:

- I. una descrizione della componente Biodiversità (in riferimento agli habitat, alla flora ed alla fauna); in particolare, mancano approfondimenti sulla caratterizzazione degli ecosistemi acquatici (inclusi habitat, flora e fauna) interessati dalle azioni previste dal Piano e per quanto riguarda la caratterizzazione degli habitat e della componente faunistica e vegetazionale, informazioni sui dati riportati dal Rapporto ex art.17 Direttiva Habitat e del Rapporto ex art.12 Direttiva Uccelli con particolare riferimento alle specie di fauna e flora presenti in Allegato II della direttiva habitat e delle specie di uccelli in allegato I della direttiva uccelli;
- II. una valutazione della significatività degli effetti negativi e positivi delle azioni del PGA 3 sulla componente biodiversità inclusi gli effetti cumulativi che potrebbero derivare dall'attuazione delle azioni del Piano in aree già interessate da altre pressioni ed eventuali impatti anche per quei Siti Natura 2000 che, pur non essendo direttamente interferiti dalle azioni di Piano, potrebbero subire effetti negativi indiretti dall'attuazione delle misure;

5) PIANIFICAZIONE CORRELATA.

Per il perseguimento degli obiettivi del PGA 3 e l'attuazione delle misure, il coordinamento del PGA con altre pianificazioni di settore (Piani di Gestione del rischio alluvioni, nuova programmazione della PAC, pianificazione paesaggistica e di tutela della biodiversità...) costituisce un elemento strategico. Come richiamato nel rapporto preliminare *"il Piano di Gestione trova attuazione anche attraverso misure derivanti da direttive e pianificazioni collegate, quali la direttiva nitrati, la direttiva acque reflue, habitat, ecc..., e in particolare dai Piani Regionali di Tutela delle Acque"*.

L'Autorità Procedente prevede al riguardo che *"...ulteriori misure, inclusa l'alternativa zero, saranno definite nei Piani Regionali di Tutela delle Acque e che la piena integrazione e sinergia con le pianificazioni e programmazioni su esposte consente la massimizzazione dell'azione di sviluppo"*

sostenibile di competenza...” (pag. 41 del rapporto preliminare). Inoltre, ai Piani Regionali di Tutela delle Acque è demandata la verifica della sostenibilità ambientale di possibili strategie di intervento: *“Residuali margini di sfruttamento dell’acqua riguardano le parti alte del reticolo: in tali casi la valutazione di significatività dell’impatto deve necessariamente essere condotta alla scala puntuale dell’intervento e l’impatto stesso risulta sostanzialmente circoscritto nell’intorno dell’impianto e nei casi di proliferazione di richiesta del cosiddetto “mini-idroelettrico”* (cfr pag. 40 del rapporto preliminare).

Alla luce della rilevanza dei PRTA per la definizione delle misure di aggiornamento e l’attuazione del PGA 3, è opportuno prevedere un coordinamento del monitoraggio del piano di Gestione con quello previsto per i PRTA e altri piani di settore pertinenti attraverso anche la definizione di indirizzi per le Regioni sulle modalità di impostazione del monitoraggio in modo da poterlo facilmente integrare nel monitoraggio del PGA 3 e renderlo funzionale alla verifica del raggiungimento dei suoi obiettivi.

Sarebbe stato utile anche valutare la coerenza delle azioni del PGA 3 con:

- l’azione A.5.8 del PAN (Piano di Azione Nazionale per l’Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari) che definisce le misure per la riduzione dei prodotti fitosanitari nei Siti Natura 2000 e nelle aree Naturali Protette;
- le misure di conservazione (minime e sito specifiche) e dei Piani di Gestione dei SIC e delle ZPS della Rete Natura 2000. Inoltre dovrà essere verificata la coerenza tra le azioni del Piano ed i regolamenti e gli strumenti pianificatori delle Aree protette interferite dal piano.

Infine, si osserva che nel caso le azioni del Piano interferissero con i sistemi agricoli è necessario approfondire gli indirizzi gestionali che caratterizzano i corpi idrici delle aree rurali. A tal proposito si rammenta che per quanto riguarda le aree agricole, il Decreto MiPAAF dell’8 febbraio 2016, n. 3536 che definisce le disposizioni nazionali in materia di Condizionalità: l’individuazione dei tratti e dell’ampiezza delle fasce erbacee di rispetto per i corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi della BCAA e l’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, ai sensi di quanto previsto dal Reg. 1306/2013, Allegato II.

VISTO l’EU Pilot n. 9722/20/ENVI

- Vista la nota della MATTM Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell’acqua del 9-12-2020 (Prot. 0103206.09-12-2020) inviata a tutte le Autorità di Distretto e avente ad oggetto: aggiornamento Piano di Gestione delle Acque di cui all’art. 13 della direttiva 2000/60/CE Progetto di piano ed EU PILOT n. 9722/20/ENVI – Prima identificazione delle violazioni e possibili domande di verifica a seguito della valutazione del secondo ciclo dei Piani di gestione dei bacini idrografici di cui alla Direttiva 2000/60/CE.
- Considerato che l’EU Pilot n. 9722/20/ENVI contiene una serie di osservazioni e contestazioni relative a carenze individuate dalla CE nei PGA del 2° ciclo del 2015 consistenti in una situazione di non conformità sistemica, persistente e significativa rispetto alla DQA 2000/60/CE, che conferma le carenze già individuate nel 1° ciclo dei PGA e proseguite nel successivo 2° ciclo;
- considerato che il dichiarato obiettivo del Pilot è quello di consentire all’Italia di rettificare le violazioni alla Direttiva Quadro Acque nel prossimo terzo ciclo dei piani di gestione dei bacini idrografici;
- Considerato altresì che il Rapporto Preliminare non avrebbe potuto tenere conto quanto sopra detto in quanto antecedente al citato Pilot e alla soprariportata nota del MATTM

Si segnala la necessità che le criticità sollevate dal Pilot n. 9722/20/ENVI vengano prese in carico dalla Autorità di Distretto dell’Appennino Centrale nella stesura del PGA 2021-2027, anche tenendo conto di quanto riportato nella citata nota del MATTM

PREMETTENDO che:

- Quanto affermato nel RP circa l'assenza di effetti di aspetti significativi sia di quanto già precedentemente considerati nel precedente ciclo di pianificazione sia oggetto di **attività di aggiornamento e di integrazione per taluni specifici settori, nonché relativamente alle aree oggetto di modifica del perimetro del distretto non viene data alcuna evidenza valutativa;**
- non è stato possibile accertare dalle informazioni contenute nel RP, se e in che modo siano stati valutati i possibili effetti dell'aggiornamento del piano sui siti Natura 2000;
- non si sono forniti elementi valutativi circa i Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;
- l'assenza degli esiti del Monitoraggio Ambientale VAS del Piano, nei diversi cicli, impedisce la valutazione dell'eventuale rimodulazione del sistema interventi/misure nel caso in cui non ci siano evoluzioni significative dello stato ambientale verso gli obiettivi prefissati;
- l'art. 5 del DQA sottolinea come a fondamento dell'aggiornamento dei diversi cicli dei piani sia predisposto un quadro conoscitivo aggiornato delle caratteristiche del distretto, dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque, delle pressioni e degli impatti esercitati sui corpi idrici funzionali ad evidenziare potenziali fattori di rischio rispetto al mantenimento o miglioramento del loro stato qualitativo nel medio lungo-termine;
- è importante acquisire, all'avvio del processo di aggiornamento del piano, un quadro conoscitivo aggiornato delle componenti e tematismi ambientali che possono essere interessati dall'attuazione del piano nonché della loro evoluzione e che tali aspetti sono oggetto delle analisi valutative svolte nell'ambito delle varie fasi del processo di VAS e oggetto del Monitoraggio Ambientale;
- **Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa**, necessaria all'efficacia e miglioramento del piano stesso nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e del controllo delle ricadute sul territorio e le comunità locali.

**LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO
AMBIENTALE - VIA E VAS**

ACCERTA E VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. che ***il Piano di gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale - III Ciclo* DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AL PROCEDIMENTO DI VAS**